

ALLEGATO 3

VECCHIO ART. 69

RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI A SEGUITO DI AVVISO DI ACCERTAMENTO

1. Il Funzionario responsabile concede la rateizzazione delle somme dovute a seguito di accertamento, ingiunzione fiscale o ruolo coattivo (salvo il caso in cui la rateizzazione è demandata al concessionario della riscossione) quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a. il contribuente, persona fisica, percepisce un reddito annuo lordo, risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno precedente, pari o inferiore al reddito derivante da pensione sociale;
 - b. il contribuente, società o impresa, si trova in temporanee condizioni di insolvenza, risultante dall'esame congiunto della situazione reddituale e delle esposizioni bancarie.
2. Fuori dai casi precedentemente indicati il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta motivata del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di attività di accertamento in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata secondo le fasce di cui al punto 3. I calcoli vanno riferiti all'importo richiesto dal contribuente, e non al totale dovuto.
3. Sia nel caso di cui al punto 1, che nel caso di cui al punto 2, le regole per la rateizzazione sono le seguenti:
 - a. fino ad € 500,00 nessuna rateizzazione (tranne casi motivati),
 - b. da € 500,00 a € 2.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili,
 - c. da € 2.500,00 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili,
 - d. da € 5.000,00 a € 10.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili,
 - e. da € 10.000,00 a € 20.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili
 - f. oltre € 20.000,00 fino ad un massimo di 60 rate mensili.

Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 10.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di una idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva.

Sarà cura degli uffici preposti verificare, presso il Concessionario o altri uffici, il mancato inizio della procedura esecutiva.

Compete all'insindacabile giudizio del Funzionario responsabile valutare le motivazioni addotte dal contribuente.

In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia di

cui ai punti precedenti, questa deve essere quanto prima incassata. Il carico, in questo caso, non potrà usufruire di altre rateizzazioni.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso, si applicano gli interessi al tasso legale vigente tempo per tempo. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data; dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario.

L'importo delle singole rate è arrotondato per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di euro più vicina.

I provvedimenti di rateazione devono essere disposti in due copie, una per l'ufficio, una per il contribuente (tre copie in caso di rateizzazione di ruoli coattivi).

Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi, nel precedente quinquennio:

- essendo stato ammesso ad altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione,
- si sia reso moroso, verso il Comune, per debiti di qualsiasi natura.

NUOVO ART. 69

RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI A SEGUITO DI AVVISO DI ACCERTAMENTO

4. Il Funzionario responsabile concede la rateizzazione delle somme dovute a seguito di accertamento, ingiunzione fiscale o ruolo coattivo (salvo il caso in cui la rateizzazione è demandata al concessionario della riscossione) quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a. il contribuente, persona fisica, percepisce un reddito annuo lordo, risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno precedente, pari o inferiore al reddito derivante da pensione sociale;
 - b. il contribuente, società o impresa, si trova in temporanee condizioni di insolvenza, risultante dall'esame congiunto della situazione reddituale e delle esposizioni bancarie.
5. Fuori dai casi precedentemente indicati il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta motivata del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di attività di accertamento in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata secondo le fasce di cui al punto 3. I calcoli vanno riferiti all'importo richiesto dal contribuente, e non al totale dovuto.
6. Sia nel caso di cui al punto 1, che nel caso di cui al punto 2, le regole per la rateizzazione sono le seguenti:
 - a. fino ad € 100,00 nessuna rateizzazione (tranne casi motivati),
 - b. da € 101,00 a € 2.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili,
 - c. da € 2.501,00 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili,
 - d. da € 5.001,00 a € 10.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili,
 - e. da € 10.001,00 a € 20.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili
 - f. oltre € 20.000,00 fino ad un massimo di 60 rate mensili.

Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad **€ 50.000,00**, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di una idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva.

Sarà cura degli uffici preposti verificare, presso il Concessionario o altri uffici, il mancato inizio della procedura esecutiva.

Compete all'insindacabile giudizio del Funzionario responsabile valutare le motivazioni addotte dal contribuente.

In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia di cui ai punti precedenti, questa deve essere quanto prima incassata. Il carico, in questo caso, non potrà usufruire di altre rateizzazioni.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso, si applicano gli interessi al tasso legale vigente tempo per tempo. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data; dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario.

L'importo delle singole rate è arrotondato per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di euro più vicina.

I provvedimenti di rateazione devono essere disposti in due copie, una per l'ufficio, una per il contribuente (tre copie in caso di rateizzazione di ruoli coattivi).

Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi, nel precedente quinquennio:

- essendo stato ammesso ad altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione,
- si sia reso moroso, verso il Comune, per debiti di qualsiasi natura.